

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

46° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2003

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO
indi del vice presidente BOREA**

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2466) Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

- CARUSO Antonino (AN) Pag. 3, 4
ZICCONI, relatore 3

(1880) CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE

- CARUSO Antonino (AN) 5, 8, 9 e passim

BOBBIO Luigi, relatore Pag. 7, 11, 12 e passim
DALLA CHIESA (Mar-DL-U) 5, 10, 11 e passim
* FASSONE (DS-U) 5, 9, 11
VALENTINO, sottosegretario di Stato alla giustizia 8, 11, 12 e passim

(2258) Deputato LUCIDI ed altri. – Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

- BOREA (UDC) 14, 15
DALLA CHIESA, relatore 14
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 16

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2466) Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRISIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2466, già approvato dalla Camera dei Deputati.

Comunico che non risulta pervenuto il parere della 1^a Commissione permanente e che non sono ancora decorsi i relativi termini ai sensi di Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ziccone.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, interviene su alcune norme dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 giugno 1975, n. 354, al fine di introdurre alcune nuove disposizioni in materia di limitazioni e controlli della corrispondenza dei detenuti e degli internati e della ricezione della stampa. Si tratta di diritti di libertà, giustamente considerati fondamentali, sui quali già da qualche tempo si erano accesi i riflettori della Corte europea dei diritti dell'uomo e di altre organizzazioni internazionali che guardavano in modo critico la disciplina contenuta nell'ordinamento penitenziario. Sono stati infatti formulati rilievi per la genericità dei presupposti della richiesta di controllo, per la mancanza di specificazione dei casi in cui il controllo può essere ordinato, nonché per l'assenza di un procedimento giurisdizionale di tutela avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza.

Questo disegno di legge di iniziativa governativa si propone di adeguare alla nostra legislazione tali principi, cercando di aumentare le garanzie relative a questi fondamentali diritti di libertà nel duplice senso di limitare i casi concreti nei quali detti provvedimenti si possono adottare e di disciplinare le modalità attraverso cui gli stessi possono essere applicati, stabilendo altresì i modi attraverso i quali gli interessati possono esporre le loro ragioni avverso gli stessi all'autorità giurisdizionale.

Quanto al contenuto del testo normativo, l'articolo 1 del disegno di legge in esame introduce, dopo l'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354 riguardante l'ordinamento penitenziario, l'articolo 18-*ter*, che, ridisciplinando interamente la materia, stabilisce che per poter intervenire su questi diritti occorre il verificarsi di due situazioni alternativamente costituite da esigenze investigative o di prevenzione dei reati op-

pure da ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. Nel primo caso il provvedimento può essere adottato per iniziativa del pubblico ministero, nel secondo viene adottato su richiesta dell'autorità amministrativa responsabile del trattamento del detenuto o dell'internato. In presenza di quei presupposti si possono disporre: limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; sottoposizione della corrispondenza stessa ad un visto di controllo; verifica del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza senza lettura della medesima. Quest'ultima ipotesi, proprio per le modalità e il contenuto del provvedimento, non può che avvenire in presenza del detenuto.

Nel comma 2 del nuovo articolo 18-ter sono previste delle eccezioni a tale limitazione di corrispondenza. Esse riguardano, tra gli altri, i soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale ovvero l'autorità giudiziaria e gli organismi di carattere internazionale amministrativi o giudiziari preposti, in Italia e all'estero, alla tutela dei diritti dell'uomo. A tali enti e autorità pertanto la corrispondenza può sempre essere spedita e da essi può sempre essere ricevuta senza le limitazioni previste nel provvedimento.

Riguardo alle modalità di adozione, il comma 3 del nuovo articolo 18-ter dispone che i provvedimenti in esame sono adottati con decreto motivato su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore d'istituto ed, a tal fine, individua il giudice competente in relazione alle diverse ipotesi che si possono presentare e che sono specificate alle lettere a) e b) del medesimo comma 3. Il provvedimento deve essere emanato con un contenuto temporalmente limitato di sei mesi che possono essere prorogati più volte per periodi di tempo non superiori ai 3 mesi.

L'articolo 2 del disegno di legge contiene, poi, una norma transitoria, stabilendo che le nuove disposizioni introdotte trovino applicazione anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge e disciplinando inoltre le modalità del reclamo.

Infine, l'articolo 3 interviene su una serie di specifiche disposizioni dell'ordinamento penitenziario al fine di renderle compatibili con le nuove norme introdotte dal disegno di legge.

Questo è il contenuto del provvedimento in esame. Avendo esaminato i lavori dell'altro ramo del Parlamento, sottolineo che in sostanza il disegno di legge corrisponde al testo presentato dal Ministro della giustizia con una serie di modifiche che - a mio avviso - ne hanno migliorato ulteriormente il contenuto. Esprimo, quindi, un parere assolutamente favorevole e personalmente credo, anche in considerazione della maggioranza assai ampia che su di esso converge, che il disegno di legge possa essere approvato anche dal Senato senza apportare alcuna modifica.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al prossimo giovedì 23 ottobre alle ore 13,00.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

(1880) CALVI. – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1880, sospesa nella seduta del 30 settembre scorso.

Ricordo che in quella seduta si era conclusa la discussione generale ed era stato assunto quale testo base il testo già approvato in sede referente nella seduta notturna del 21 luglio scorso.

Passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Nel corso della discussione generale il Gruppo cui appartengo ha espresso una forte perplessità sul profilo complessivo che assume il disegno di legge in esame, anche in ragione delle modifiche apportate al suo corpo originario. È questa la ragione per la quale abbiamo proposto l'emendamento 1.1, tendente a sopprimere l'articolo 1.

A nostro giudizio, il disegno di legge nel suo complesso contiene previsioni eccessivamente ed irragionevolmente permissive nei confronti delle persone condannate. Riteniamo vi sia un potenziale incoraggiamento, anche se si tratta di microcriminalità, alla reiterazione dei comportamenti sanzionati. Sono stati portati alcuni esempi di delitti colposi che a qualcuno non sono apparsi congruenti, mentre a noi sono sembrati di estremo interesse. Crediamo che un insieme di previsioni esca completamente dal binario – per così dire – disegnato dall'originaria proposta. In ogni caso, nutriamo perplessità anche su quella stessa proposta per ragioni facilmente comprensibili.

Riteniamo che la riduzione del termine a 3 anni, dai 5 oggi previsti, della durata della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena per i delitti scaturisca da una valutazione poco attenta in merito alla possibile reiterazione – lo ripeto – dei comportamenti illeciti o illegali. Riteniamo assolutamente congruo il termine di 5 anni previsto dal vigente articolo 163 del codice penale, che può rappresentare uno scoraggiamento obiettivo alla ripetizione di reati in una società che cerca di aumentare le sue capacità di limitare la loro commissione.

L'emendamento 1.6 risponde alla stessa logica che ho testé cercato di esplicitare, che è quella di limitare il più possibile il danno arrecato dall'intervento innovativo. Abbiamo presentato tale emendamento nel caso in cui venisse respinto l'emendamento 1.1, soppressivo dell'intero articolo 1. Proponiamo, quindi, in subordine che il termine di un anno sia portato a 6 mesi.

FASSONE (*DS-U*). Presidente, faccio miei gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.8. L'emendamento 1.2 propone di sopprimere la lettera a) dell'articolo 1 che abbassa a 3 anni il periodo di sospensione condizionale della

pena nel caso di condanna per delitti; ciò risponde all'esigenza, già illustrata in sede di discussione generale, di non abbassare o almeno di abbassare in misura minore il termine di verifica. Ricordiamo che l'istituto della sospensione condizionale della pena, nato inizialmente come istituto indulgenziale per i delinquenti primari nel limite di un anno, è progressivamente stato dilatato fino a includere nel suo ambito applicativo, per effetto dei riti speciali che prevedono un ulteriore abbattimento di pena, anche reati di non trascurabile gravità.

Ci sembra quindi che il tempo di verifica, che è l'unico onere che si chiede a colui che beneficia della sospensione, debba essere almeno apprezzabilmente esteso – come è oggi –, anche perché una seconda sospensione condizionale della pena sta a dimostrare che siamo in presenza di un soggetto recidivo. Pertanto, abbreviare ulteriormente i tempi di verifica nei confronti del medesimo non ci sembra coerente con una saggia politica criminale.

Il secondo motivo a sostegno dell'emendamento 1.2 è il limitato scarto che in questo modo si viene a introdurre tra la sospensione condizionale della pena per i delitti, che scenderebbe a 3 anni, e quella per le contravvenzioni, che rimarrebbe a due anni.

Il terzo motivo, anch'esso significativo, è che tutto il resto del sistema sanzionatorio rimane incentrato su un tempo di verifica di 5 anni, come ad esempio per l'affidamento in prova, la riabilitazione, la sospensione condizionale nei confronti del soggetto tossicodipendente a cui si è concesso quello specifico beneficio. Avremmo quindi un *unicum* in una costellazione che continua ad essere tarata sui 5 anni come tempo di verifica. Ecco perché mi pare plausibile l'emendamento 1.2 o, in subordine, l'emendamento 1.3.

Come già preannunciato, sottoscrivo l'emendamento 1.4 del senatore Zancan e mi soffermo sull'identico emendamento 1.5, presentato dai senatori Fassone e Maritati, connesso all'emendamento 1.9 e in qualche misura all'emendamento 1.10, presentato dal relatore, che comunque propone una dilatazione del tempo di verifica. Il testo prevede, a fronte di un comportamento virtuoso del condannato posto in essere prima della sentenza di condanna, un tempo di verifica molto più breve (al limite anche di soli 5 giorni che rappresentano il termine minimo di applicazione di una pena detentiva) decorso il quale, senza ricaduta nel reato, il reato stesso si estingue.

Ci pare – ed è parso anche al relatore – che questo tempo sia decisamente troppo breve. In questo modo infatti verremmo ad introdurre un istituto di nuovo conio a metà strada tra la semplice riduzione della pena, a fronte di comportamenti virtuosi o positivi, e un istituto che prevede l'estinzione preliminare del reato a fronte di comportamenti riparatori. Il nostro codice conosce già figure di questo genere, come nel caso dell'insolvenza fraudolenta in cui l'adempimento dell'obbligazione estingue il reato, o nel caso della ritrattazione del testimone; tuttavia introdurlo genericamente, senza una calibratura con altri istituti del diritto penale, mi sembra rischioso.

La mia proposta è di portare il tempo di verifica, coerentemente con le altre misure proposte, quanto meno a due anni, periodo che giudico apprezzabile anche in presenza di questi comportamenti particolari del condannato.

Raccomando quindi l'approvazione dell'emendamento 1.9 e do per illustrati i restanti emendamenti.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.7, si ritiene necessario specificare che la riparazione integrale del danno e le altre condotte considerate nella lettera b) dell'articolo 1 debbano aver luogo prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado. È del tutto evidente che dopo la sentenza di primo grado determinati comportamenti risarcitori non sono più possibili per cui non avrebbe senso mantenere questa eventualità senza una specificazione dell'ambito temporale in cui può intervenire.

Con l'emendamento 1.10 si tiene invece conto di alcune osservazioni critiche, espresse nel corso della discussione generale, rispetto alla previsione che consente al giudice, nei casi in questione, di ordinare che l'esecuzione della pena possa rimanere sospesa per un termine pari alla durata della stessa. È apparso quindi opportuno prevedere che in detti casi il giudice possa ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di un anno. Ciò in un'ottica di favore particolare in relazione a determinate condotte comunque restitutive e in relazione ad un limite di pena che rimane di un anno, legato quindi ad un reato di lieve entità, per mantenere alla durata della sospensione quel minimo di efficacia deterrente nei confronti della persona incorsa nella condanna.

Per quanto riguarda il parere sugli emendamenti all'articolo 1, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1, perché la modifica normativa proposta con il disegno di legge in esame non può non tener conto della realtà dei fatti, quale risulta da troppi anni di esperienza concreta e dalla sostanza della vita processuale giudiziaria.

Si è detto che gli attuali 5 anni rappresenterebbero un termine congruo. Personalmente ritengo che essi rappresentino un termine eccessivo sia dal punto di vista delle dinamiche sociali e processuali che in relazione alla finalità e alla funzione che la sospensione e il termine di 5 anni tenderebbero ad assolvere.

Chiunque ha esperienza della vita giudiziaria e del contesto estremamente farraginoso e affollato del processo penale, si rende conto che la sospensione, che sotto certi aspetti rappresenta una sorta di messa in prova del condannato, negli attuali termini di 5 anni è inutile. Si è dimostrato, e lo vediamo tutti i giorni, che i 5 anni di sospensione, che vorrebbero avere una loro efficacia per tenere sulla corda il condannato e indurlo a non ricadere nel reato, pena il recupero e l'espiazione del già inflitto, non bastano; in ogni caso, non bastano all'aggiornamento dei certificati penali. In sostanza, non bastano alla macchina giudiziaria, ormai massacrata da centinaia di migliaia di processi, ad evitare quel fenomeno – deleterio per la funzionalità, i riflessi pratici e per l'immagine dell'amministrazione

della giustizia – secondo cui non si contano più i certificati penali di condannati per tutti i tipi di reati che hanno addirittura 7 sospensioni condizionali. Ciò vuol dire che, con un termine così ampio di durata, siamo andati a violare completamente lo spirito della normativa della sospensione con ipotesi di condannati che hanno goduto di una serie di sospensioni condizionali ampiamente superiori ai 2 anni di pena nel complesso inflitta. Se si volesse – chissà quando le procure ci riusciranno – fare la sommatoria, ci troveremmo di fronte ad imputati che dovrebbero in alcuni casi scontare – non credo di fare un riferimento sbagliato – non 2 o 3 ma circa 8 anni di pena effettiva (se si sommano e si cumulano tutte le pene sospese, indebitamente riconosciute dai giudici). In questo modo mettiamo tutti i magistrati giudicanti d'Italia nella condizione di commettere una serie infinita di violazioni di legge per palesi casi di violazione del limite, non disponendo di certificati penali aggiornati (ripeto che sono aggiornati con grande ritardo).

A questo punto, riducendo il termine a 3 anni, facciamo comunque un favore all'immagine e alla credibilità dell'amministrazione giudiziaria e riportiamo la questione entro limiti che oggi potremmo definire di razionalità. Infatti, salvo taluni casi, la sospensione dal punto di vista dell'efficacia deterrente ha perso quasi completamente ogni senso. La sospensione, infatti, oggi non serve ad altro che ad avere un termine di 3 o 5 anni, nei quali chi ha deciso comunque di dedicarsi ad un certo stile di vita (definiamolo così) continua tranquillamente a farlo, in quanto può usufruire di una certa situazione. Ciò rispecchia una situazione non più adeguata al momento attuale, come ha affermato il senatore Calvi, che mi piace ricordare in questa sede anche se membro del Gruppo parlamentare di opposizione e proponente del disegno di legge che vede in questo caso il nostro consenso, in una strana inversione di ruoli e parti in Commissione.

Pertanto, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 1.7 ed 1.10 che recano la mia firma.

Aggiungo che l'ipotesi di ridurre a 3 anni il termine di sospensione dell'esecuzione della pena non può ritenersi eccessiva, ma conveniente dal punto di vista delle scelte anche di strategia processuale e sostanziale dell'imputato.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato alla giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Maritati e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Maritati e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Zancan e Fassone, identico all'emendamento 1.5, presentato dai senatori Fassone e Maritati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.7.

FASSONE (*DS-U*). Dichiaro il mio voto favorevole sugli emendamenti 1.7 e 1.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dai senatori Maritati e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

All'articolo 2 sono stati presentati alcuni emendamenti.

FASSONE (*DS-U*). Gli emendamenti 2.2 e 2.1 sono in sostanza omogenei e, qualora trovassero l'assenso dei colleghi, sarà la Commissione a valutare quale formulazione sia migliore. Essi nascono dalla seguente riflessione.

Le modifiche proposte all'articolo 165 del codice penale dall'articolo 2 in esame sono senz'altro condivisibili nel merito. L'introduzione dell'ipotesi della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività

fra gli obblighi cui può essere subordinata, ai sensi del primo comma del citato articolo 165, la sospensione condizionale della pena appare senz'altro opportuna. Si propone di rendere la seconda sospensione condizionale della pena sempre e comunque onerosa, fatto che oggi raramente avviene, sia perché si ritiene che la prestazione debba essere chiesta dalla parte civile, la quale è raramente presente nei nostri processi, sia perché il comma 2 dell'articolo 165 prevede bensì che il giudice subordini la sospensione a una di quelle prestazioni, ma aggiunge «salvo che ciò sia impossibile». Quindi, di fatto, anche la seconda sospensione condizionale è quasi sempre priva di oneri. L'intervento del relatore, che prevede, accanto alle prestazioni di tipo riparatorio patrimoniale, anche l'irrogazione della prestazione di pubblica utilità, fa sì che non sia mai impossibile infliggere questo tipo di sanzione e, quindi, la seconda sospensione condizionale è sempre passibile di essere onerosa.

Il problema è che, agganciando la prestazione di pubblica utilità ad una richiesta del condannato, la richiesta stessa potrebbe mancare. Pertanto, si potrebbe verificare una situazione in cui il giudice ritiene il condannato meritevole della seconda sospensione condizionale della pena, purché affiancata da prestazioni di pubblica utilità, ma manchi la richiesta, soprattutto quando l'imputato è sprovvisto o quando non è adeguatamente assistito dal difensore.

La mia proposta non altera la sostanza della norma: sia che si provveda a seguito di richiesta, sia che si provveda a seguito di interpello, ci deve sempre essere il consenso, senza con ciò scavalcare il requisito fondamentale inerente a queste prestazioni. In tal modo però abbiamo la certezza che imputato e difensore siano sollecitati a pronunciarsi su questo punto e quindi a contribuire all'applicazione eventuale della sospensione condizionale.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). La ragione dei miei emendamenti è soprattutto di tipo logico. Il secondo comma dell'articolo 165, richiamato dal testo, prevede che la sospensione condizionale della pena, qualora sia concessa a persona che ne abbia già usufruito, debba essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile.

Sopprimere le parole «salvo che ciò sia impossibile» mi sembra necessario, perché l'espressione produce una previsione che sotto un certo profilo può sembrare non logica, mentre da un altro può apparire eccessivamente generosa verso colui che ha commesso il reato. Infatti, se non è possibile, vuol dire che le forme di comportamento restitutive non sono state realizzate e dunque non vi è ragione per attuare la sospensione condizionale della pena.

Per quanto riguarda la lettera c) dell'articolo 2, mi sembra si debba garantire una maggiore sistematicità di raccordo tra il secondo comma dell'articolo 2 e gli altri commi. Infatti, leggendo attentamente il testo, mi sembra vi sia un'area di sovrapposizione che non garantisce una interpre-

tazione limpida. Chiedo una riformulazione del testo proprio al fine di assicurare una maggiore coerenza sistematica.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2 esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2 in quanto l'espressione «non si oppone» evoca un onere di attivazione sulla richiesta di intervento più adeguata rispetto alla posizione che l'imputato viene ad assumere. Il parere è contrario sugli altri emendamenti.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

FASSONE (*DS-U*). Ritiro l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

All'articolo 3 sono stati presentati alcuni emendamenti.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 3.1. a mio avviso non necessita di spiegazioni dal momento che la sua *ratio* appare piuttosto evidente.

FASSONE (*DS-U*). L'emendamento 3.2, nasce dalla constatazione che l'attuale disciplina delle condizioni per la riabilitazione produce un'evidente disarmonia. L'articolo 179 del codice penale stabilisce che la riabilitazione è concessa quando siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta. Ciò signi-

fica che il soggetto che ha ottenuto la sospensione condizionale della pena e quindi ha indotto il giudice a formulare una «prognosi» più benevola nei suoi riguardi può agire per la riabilitazione solo decorsi i 5 anni previsti affinché si produca l'estinzione del reato.

Il soggetto che invece è stato condannato senza beneficio, in ipotesi anche solo a 2 mesi o al massimo a 2 anni, può agire immediatamente pur avendo avuto una «prognosi» meno favorevole dell'altro. Questa situazione esige un intervento che il testo licenziato non realizza compiutamente. Non mi sembra perspicuo, infatti, quanto stabilito alla lettera *b*), vale a dire che il termine si calcola dal momento in cui decorre quello di sospensione della pena. Allora, in coerenza con questa premessa, propongo di eliminare la dizione «o siasi in altro modo estinta» in modo che il termine si ancori a 5 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita e, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine decorra dal momento in cui sarebbe avvenuta l'espiazione della pena stessa ove non fosse stato accordato il beneficio, con ciò parificando compiutamente i due percorsi.

Se poi il termine di 5 anni vorrà essere considerato di 3 alla stregua dell'intervento generale, l'emendamento si potrà adeguare automaticamente a questo. Mi sembra però importante parificare completamente il *dies a quo* nei soggetti a seconda che abbiano o meno usufruito della sospensione condizionale.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Se accogliamo l'emendamento, andremo ad ancorarci a un termine teorico puramente cartaceo e ciò non mi sembra utile dal punto di vista della coesistenza delle due ipotesi, espiazione in concreto e espiazione in teoria. Vi sono infatti incidenti di percorso – li chiamiamo in questo modo – che possono incidere sull'espiazione in concreto ma potrebbero non essere tenuti in conto nell'espiazione in teoria.

Aggiungo che in questo modo si viene a determinare solo apparentemente una disparità di trattamento. Se però vi deve essere differenza di trattamento, è più giusto che sia a favore di chi ha meritato, o per gravità del reato o per condizione personale, la sospensione della pena rispetto a chi ha dovuto espiaire la pena.

In sintesi, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Maritati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

All'articolo 4 è stato presentato un emendamento.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Mi sembra abbastanza chiara l'ispirazione dell'articolo 4; so anche come potrebbe essere spiegata la circostanza che nei primi tre articoli del provvedimento gli orientamenti sono più permissivi o generosi mentre nell'articolo 4 dove sono più restrittivi. Un provvedimento che per tre quarti è più generoso e per un quarto più restrittivo perde, però, la sua unitarietà.

Ritengo giusto mantenere il termine di 5 anni per la sospensione condizionale della pena nonché i termini previsti dal codice per la revoca della riabilitazione.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo altri emendamenti oltre quello soppressivo, presentato dal senatore Dalla Chiesa, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

È approvato.

All'articolo 5 è stato presentato un emendamento.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Con tale emendamento si intende inserire fra le disposizioni richiamate anche l'articolo 44 del decreto legislativo n. 274 del 2000, per una completezza di richiamo di normativa in tema di lavori socialmente utili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Il provvedimento in esame, sebbene nasca dalla proposta di un autorevole esponente del centro-sinistra, non può essere condiviso da chi, nel corso di questi anni, ha sempre cercato di contemperare le ragioni e le legittime esigenze degli imputati e dei condannati e la necessità di tutelare la legalità e di garantire la protezione sociale da comportamenti antisociali.

Ho ascoltato le obiezioni del relatore Bobbio in merito alla funzionalità dell'amministrazione giudiziaria. La riduzione del periodo di sospensione condizionale della pena da 5 a 3 anni è, però, difficilmente comprensibile. Non si tratta, infatti, di irrogare una pena detentiva bensì di un beneficio che viene accordato alla persona condannata, per la quale si ha ragione di ritenere debba essere prevista la sospensione per un periodo di 5 anni. Rilevo una contraddizione di fondo tra le ragioni di politica giudiziaria criminale esposte nel corso dei dibattiti svolti negli ultimi anni sia in questa Commissione che in Aula e il provvedimento oggi al nostro esame.

Pur comprendendo l'ispirazione originaria del senatore Calvi nonché le proposte avanzate *in itinere*, il Gruppo della Margherita esprime forti perplessità e una contrarietà generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Presidenza del vice presidente BOREA

(2258) *Deputato LUCIDI ed altri. – Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2258, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Dalla Chiesa.

DALLA CHIESA, *relatore*. Il disegno di legge in titolo, approvato in sede deliberante dalla omologa Commissione della Camera dei deputati, si compone di un unico articolo volto a prevedere una modifica all'articolo 342-bis del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Il disegno di legge si propone di valorizzare in tale ambito il

ruolo del giudice civile, essendo stata accertata una maggiore resistenza a ricorrere allo strumento penale nei casi di violenza endofamiliare.

L'articolo 342-*bis* recita: «quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge convivente il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter*». Tra questi abbiamo, per esempio, l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge, del convivente e il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati e così via.

Questo disegno di legge propone di sopprimere nella formulazione dell'articolo 342-*bis* le parole «qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio». Quindi, allorché la condotta del coniuge sia causa di pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente il giudice su istanza di parte può adottare i provvedimenti che ho poc'anzi citato.

Questa normativa a mio parere si inserisce nello spirito che ha ispirato la proposta di legge n. 1830, «Nuove norme per reprimere molestie gravi» che riguarda appunto la possibilità di vietare alcuni comportamenti a qualsiasi persona, ma in particolare ai membri del nucleo familiare con i quali vi siano stati rapporti di conflitto o attrito al fine di salvaguardare, come nel disegno di legge in titolo, l'integrità fisica, morale e la libertà dell'altro coniuge o convivente. Poiché i beni che devono essere tutelati e protetti rientrano nella medesima sfera e anche i provvedimenti adottati nei confronti di chi attenta a questi beni, a mio parere dovrebbe svolgersi una discussione congiunta; anzi, la forte omogeneità di contenuti e di ispirazione consente di fatto, a mio avviso, l'unificazione di questi due disegni di legge che attualmente, sia pure in sede diversa, sono all'esame della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Dalla Chiesa, poiché i disegni di legge nn. 2258 e 1830 sono esaminati in sedi diverse, il primo in sede deliberante e il secondo in sede referente, non credo sia possibile procedere all'unificazione da lei prospettata; tuttavia prendiamo atto della sua richiesta, che viene accolta come proposta di intenti.

Rinvio il seguito del disegno di legge in esame ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE n. 1880
d'iniziativa del senatore Calvi

**Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale
della pena e di termini per la riabilitazione del condannato**

(Testo approvato in sede referente)

Articolo 1

Art. 1.

1. All'articolo 163, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria raggugliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per un termine pari alla durata della stessa».

EMENDAMENTI

1.1

DALLA CHIESA

Sopprimere l'articolo.

1.2

MARITATI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

1.3

MARITATI

Al comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite con le parole: «quattro anni».

1.4

ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.6

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

1.7

BOBBIO LUIGI

Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «danno» inserire le altre: «prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado».

1.8

MARITATI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sia stato riparato» aggiungere le parole: «personalmente e».

1.9

FASSONE

Nella lettera b), sostituire le parole: «un termine pari alla durata della stessa» con le parole: «due anni».

1.10

BOBBIO LUIGI

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «per un termine pari alla durata della stessa» con le altre: «per il termine di un anno».

Articolo 2

Art. 2.

1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono inserite le seguenti: «, ovvero, su richiesta del condannato, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa»;

b) al secondo comma le parole: «salvo che ciò sia impossibile» sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163».

EMENDAMENTI

2.2

FASSONE

Nel comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «su richiesta del condannato» con le parole: «se il condannato non si oppone».

2.1

FASSONE

Nel comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «su richiesta del condannato» con le parole: «se il condannato vi consente».

2.3

DALLA CHIESA

Nel comma 1, sopprimere la lettera b) e la lettera c).

2.4

DALLA CHIESA

Nel comma 1, sopprimere la lettera b).

2.5

DALLA CHIESA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Articolo 3

Art. 3.

1. All'articolo 179 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»;

b) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena»;

c) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di cui alla norma citata purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo».

d) al secondo comma, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno otto anni»;

e) al terzo comma, le parole: «, parimenti,» sono soppresse.

EMENDAMENTI**3.1**

DALLA CHIESA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.2

FASSONE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

«a-bis) Nel primo comma sopprimer le parole: «o siasi in altro modo estinta».

Conseguentemente sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, ovvero la pena siasi in

altro modo estinta, il termine di cui al primo comma decorre dal momento in cui si sarebbe ultimata l'espiazione della pena inflitta, qualora non fosse stata concessa la sospensione condizionale, o non si fosse verificata la causa estintiva"».

3.3

MARITATI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il termine di sospensione della pena» aggiungere le parole: «in caso di revoca della sospensione condizionale della pena il computo del termine si effettua ai sensi del primo comma».

Articolo 4

Art. 4.

1. All'articolo 180 del codice penale le parole: «cinque anni» sono sostituite con le altre: «sette anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite con le altre: «due anni».

EMENDAMENTO

4.1

DALLA CHIESA

Sopprimere l'articolo.

Articolo 5

Art. 5.

1. All'articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente: «Art. 18-bis. Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che

il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 54, commi 2, 3, 4 e 6 e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

EMENDAMENTO

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 18-bis richiamato, dopo le parole: «degli articoli» è inserita la seguente: «44».

Articolo 6

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

